



## **Capitolato Tecnico**

*PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI  
ALBERGHIERI PER LA CASSA FORENSE*



## INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’ ACCORDO QUADRO .....	3
ART. 2 – DURATA E CARATTERISTICHE DELL’ ACCORDO QUADRO .....	3
ART. 3 – STRUTTURE RICETTIVE CHE POSSONO PARTECIPARE .....	3
3.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE .....	4
3.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. A DEL CODICE):.....	4
ART. 4 - VALORE E CARATTERISTICHE DELL’ ACCORDO QUADRO, AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI .....	4
ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO .....	5
ART. 6 – MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEI SERVIZI .....	5
ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	6
ART. 8 - SICUREZZA .....	6
ART. 9 - PENALI .....	7
ART. 10 - RECESSO UNILATERALE .....	7
ART. 11 - FORO COMPETENTE .....	7

### **ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**

La presente procedura, suddivisa in un unico lotto, è indetta dalla Cassa Forense (di seguito, per brevità “Cassa”) ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016 ed è finalizzata alla stipula di un accordo quadro, con 8 (otto) operatori economici – o anche con un numero minore, qualora le offerte valide pervenute risultino inferiori - che consenta di affidare tempestivamente, in base alle necessità individuate dall’Ente, il servizio alberghiero, di cui all’Allegato IX del citato Codice, a favore dei componenti degli organi collegiali presso le strutture ricettive ritenute più adeguate.

L’accordo quadro definisce i servizi minimi e stabilisce le modalità con le quali le singole forniture dovranno essere realizzate dai soggetti affidatari.

L’accordo quadro coinvolge strutture alberghiere di categoria almeno “4 Stelle” e determinerà una specifica graduatoria senza la riapertura del confronto competitivo.

Tale scelta è riconducibile all’esigenza di garantire il principio dell’economicità nella gestione amministrativa.

### **ART. 2 – DURATA E CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO**

L’accordo quadro avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla data della sua attivazione e potrà, inoltre, avere una minore durata determinata dall’esaurimento del suo valore.

A seguito della manifestazione di interesse, verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare domanda di partecipazione ed offerto un prezzo per camera/notte comunque inferiore alla base d’asta fissata in Euro 200,00 (duecento/00), Iva e tassa comunale di soggiorno escluse.

Successivamente alla valutazione delle offerte, l’accordo sarà sottoscritto esclusivamente con i primi **8 (otto)** operatori economici – o anche con un numero minore, qualora le offerte valide pervenute risultino inferiori - in graduatoria, il cui ordine sarà fissato secondo il criterio del prezzo più basso offerto.

I firmatari dell’accordo quadro non potranno vantare alcun indennizzo nel caso in cui la Cassa non utilizzi l’intero ammontare dell’accordo quadro, o qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine, oppure nel caso in cui non sia inviato alcun ordinativo di fornitura; sono inoltre tenuti a eseguire tutti i servizi che la Cassa ordinerà prima della data di scadenza dell’accordo quadro, anche nel caso in cui l’ordinativo giunga l’ultimo giorno di validità dell’accordo e si riferisca a servizi da erogare oltre la data di scadenza.

La Cassa potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali dell’accordo quadro:

1. proporre modifiche e integrazioni alla fornitura entro i limiti massimi del valore dell’accordo quadro e nei casi ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 co. 12 del D. Lgs. 50/2016, ovvero pari al quinto del valore dell’accordo quadro;
2. risolvere l’accordo con l’operatore economico che non risponda a più di 5 richieste nell’arco di 5 mesi. La comunicazione di indisponibilità di alloggi nel periodo richiesto è considerata una risposta.

### **ART. 3 – STRUTTURE RICETTIVE CHE POSSONO PARTECIPARE**

Possono partecipare alla selezione tutti gli alberghi di categoria almeno “4 stelle”, la cui ubicazione si trovi fino ad una distanza massima di **700 metri** dalla Via Ennio Quirino Visconti n. 8, 00193, Roma, indirizzo presso cui è ubicato l’Ente; la distanza viene verificata simulando il **percorso**

**pedonale più breve** di Google Maps. Tale prescrizione soddisfa l'esigenza di garantire ai componenti degli organi collegiali di raggiungere autonomamente, senza l'uso di mezzi pubblici o privati, la sede dell'Ente.

Elementi vincolanti per la partecipazione, oltre alla categoria e alla distanza, sono l'offerta di camere singole e/o doppie uso singola, ciascuna dotata di bagno privato, reception attiva 7 giorni su 7 e h24, servizio colazione e connessione wifi.

Fermi restando i requisiti della categoria e della distanza citati, qualora uno stesso operatore economico sia in possesso di due o più alberghi idonei, potrà indicare tutte le strutture disponibili, purchè offerte al medesimo prezzo.

Le strutture interessate alla partecipazione dovranno essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

### **3.1 - Requisiti di ordine generale:**

Non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto in generale o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà dichiarato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente all'interno del DGUE.

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte dell'eventuale raggruppamento.

### **3.2 - Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a del Codice):**

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (o, se appartenente ad altro Stato membro, di essere iscritto in uno dei registri di cui all'allegato XVI del Codice);
- possedere tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, inclusa la somministrazione di alimenti e bevande.

## **ART. 4 - VALORE E CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO, AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI**

L'accordo è sottoscritto con tutti i primi 8 (otto) operatori economici che avranno presentato regolare offerta e che possiedono tutti i requisiti dell'art. 3, inclusi quelli ai punti 3.1 e 3.2.

Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro è pari ad un massimo di Euro 400.000,00 (Iva e tassa comunale di soggiorno escluse).

Gli appalti specifici verranno affidati in base alla seguente procedura:

1. L'ufficio ordinante (UO) della Cassa affida direttamente il singolo servizio scorrendo la graduatoria delle strutture classificate secondo il prezzo più basso della camera e in base alla necessità di ospitalità che presenta l'Ente. Tutte le volte che sorga la necessità di prenotare il servizio alberghiero, l'individuazione dell'affidatario di ciascun appalto specifico avverrà secondo la seguente modalità:

1.1 L'UO chiederà la disponibilità di camere alla struttura prima nella graduatoria.

1.2 Nel caso di non disponibilità o disponibilità parziale di alloggi, l'UO potrà scorrere la graduatoria di coloro che soddisfano il requisito precedente per l'intero fabbisogno o solo per il fabbisogno residuo.

Per la formazione della predetta graduatoria qualora due o più operatori offrano lo stesso prezzo si procederà al sorteggio pubblico per la collocazione degli stessi, fermo restando il numero massimo di operatori previsto al comma 1 del presente articolo.

La Cassa, comunque, anche in vigenza del citato accordo quadro, si riserva, in caso di indisponibilità delle camere da parte di tutti gli operatori economici utilmente collocati in graduatoria, di ricorrere alle procedure di cui al Codice dei Contratti Pubblici al fine di garantire il servizio alberghiero ai componenti dei propri organi collegiali.

Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, dalla graduatoria di cui all'art. 2, co. 3, dovesse essere escluso un operatore economico, è facoltà dell'Ente, fino alla residua scadenza dell'accordo quadro originario, procedere alla sua sostituzione mediante scorrimento delle offerte pervenute.

## **ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

### **5.1 - Quantità del servizio**

La Cassa stima in circa **1000 (mille)** i complessivi pernottamenti annui e, pertanto, relativamente al periodo di durata contrattuale di 24 mesi, in circa **2000**. I quantitativi indicati sono puramente orientativi, in quanto calcolati sulla base di dati storici e **non** costituiscono per il fornitore un minimo contrattuale garantito. Le quantità pertanto possono subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, rispetto a quelle indicate. Resta inteso che l'accordo quadro sarà utilizzato per le esigenze di accoglienza dell'Ente, secondo le modalità esposte all'articolo 4 del presente capitolato.

### **5.2 - Servizio**

Il fornitore dovrà garantire agli ospiti della Cassa il servizio alberghiero, del livello indicato, per il pernottamento e la prima colazione, oltre a tutte le caratteristiche generali individuate per le strutture (come da art. 3). Le sistemazioni dovranno essere in camere singole e/o in camere doppie a uso singolo, con bagno privato. La colazione dovrà essere di tipo internazionale o continentale.

La struttura alberghiera dovrà garantire la possibilità di modifica o di cancellazione della prenotazione, senza oneri per la Cassa, fino alle ore 16.00 del giorno di arrivo previsto.

### **5.3 - Prezzi**

Le condizioni del servizio e le tariffe saranno applicabili ai componenti degli organi collegiali della Cassa con pagamento a carico della Cassa stessa. Si specifica che le tariffe devono essere suddivise in: pernottamento in camera singola e/o doppia uso singola con colazione, tassa di soggiorno, Iva ed eventualmente quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente capitolato. La Cassa pagherà per il solo servizio previsto nel presente Capitolato, incluso, se richiesto, il parcheggio; resteranno, quindi, a carico dell'ospite tutte le spese personali (esempio: frigosbar, spese telefoniche, etc.) salvo preventivi diversi accordi legati alle singole prenotazioni.

## **ART. 6 – MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEI SERVIZI**

6.1. L'Ufficio Ordinante della Cassa inoltrerà apposita richiesta di prenotazione all'indirizzo email indicato dalla struttura alberghiera che dovrà rispondere entro 2 ore dal ricevimento. In caso di

urgenza, l'UO si riserva la facoltà di contattare telefonicamente la struttura al numero indicato per la verifica di disponibilità e la prenotazione del servizio, a cui seguirà conferma via mail da parte dell'UO della Cassa. **In ogni caso, anche in assenza di conferma via mail da parte dell'UO, la struttura alberghiera dovrà confermare via email ciascuna avvenuta prenotazione. Le conferme via mail costituiscono lettere d'ordine; è un onere, da parte di entrambe le parti, accertarsi dell'invio.**

6.2. Come indicato al punto 5.2, la struttura alberghiera dovrà garantire la possibilità di modifica o di cancellazione della prenotazione, senza oneri per la Cassa. Le prenotazioni di servizio, le successive conferme, nonché le penali dovranno contenere la data e l'UO che ha inviato l'ordine, da inserire poi nella descrizione del servizio all'interno della rispettiva linea in fattura elettronica.

#### **ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione dovrà riferirsi alle prestazioni effettivamente fornite/svolte con una cadenza posticipata e con periodicità da concordarsi con ciascuna struttura alberghiera. La fatturazione non potrà essere antecedente alla data del pernottamento e non potranno essere richiesti anticipi o acconti sulle prestazioni ordinate.

Alla fattura dovrà essere allegato l'estratto conto delle prestazioni (da inviare via mail all'UO) con l'indicazione del nominativo dell'ospite o del numero degli ospiti, le prestazioni e le date di erogazione, con evidenza della tassa di soggiorno – da inserire in fattura - come prevista dal Regolamento comunale in materia, o in alternativa le lettere di conferma (degli UO alle strutture e viceversa). L'UO potrà richiedere l'inserimento in fattura di ulteriori indicazioni necessarie ai fini della rendicontazione della spesa (es. nome iniziativa, etc.). Le fatture dovranno:

- essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1, co. 209 e 214 della L. 244/2007 e D.M. 55/2013);
- essere intestate alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con il codice univoco ufficio come indicato (XXXXXX);
- riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) dell'affidamento;
- riportare l'annotazione: "Scissione dei pagamenti" (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015), identificata con il codice "S" nel campo "esigibilità IVA" per il corrispettivo del servizio;
- riportare l'esclusione dell'iva in riferimento alla tassa di soggiorno.

In caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, la Cassa potrà rifiutare le fatture tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. Se la fornitura o il servizio sono stati eseguiti correttamente, il pagamento delle prestazioni avverrà entro i 60 gg. dalla data di ricezione della fattura, a seguito di esito positivo dei controlli sull'affidatario previsti dalla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà alla Cassa.

#### **ART. 8 - SICUREZZA**

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi.

**ART. 9 - PENALI**

L'importo delle penali che la Cassa potrà applicare alla struttura alberghiera, sarà dedotto, quando possibile, dalle successive fatture. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito.

In caso di constatata applicazione di 2 (due) penali nell'arco di 8 mesi, indipendentemente da qualsiasi contestazione, la Cassa si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

La penale consiste nell'applicazione di una percentuale che sarà applicata all'importo pattuito con la struttura alberghiera, come segue:

<b>Inadempienza</b>	<b>Penale</b>
comunicazione di indisponibilità di 1 camera 2 giorni prima dell'arrivo dell'ospite	10% sull'importo concordato
comunicazione di indisponibilità di 1 camera 1 giorno prima dell'arrivo dell'ospite	25% sull'importo concordato
comunicazione di indisponibilità di 1 camera lo stesso giorno dell'arrivo dell'ospite	40% sull'importo concordato
comunicazione di indisponibilità di più di una camera lo stesso giorno dell'arrivo degli ospiti	60% sull'importo concordato

Il Responsabile Unico del Procedimento invierà all'esecutore formale contestazione scritta assegnandogli un tempo, non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

**ART. 10 - RECESSO UNILATERALE**

La Cassa si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte del fornitore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi, la Cassa resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. Il fornitore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

**ART. 11 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione della fornitura è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma.